

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2415

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2003

Delega al Governo in materia di aiuti di Stato destinati a
coprire i costi relativi alla raccolta, al trasporto e allo
smaltimento dei capi di bestiame morti

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende imporre l'idonea raccolta e smaltimento dei capi morti in aziende di allevamento.

La crisi della encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), che ha avuto conseguenze catastrofiche per l'agricoltura e i consumatori in tutta Europa, ha posto la necessità di sottoporre gli alimenti per animali a controlli severi e di procedere all'eliminazione professionale delle loro carcasse.

Da allora sono stati avviati programmi ed iniziative su scala nazionale e a livello regionale, il cui scopo è di eliminare in modo appropriato i materiali a rischio TSE, cosicché in futuro possano essere evitate simili catastrofi.

In Alto Adige ad esempio esiste un servizio per l'eliminazione delle carcasse animali, unico in Italia, che da due anni si occupa dello smaltimento della totalità dei materiali a rischio TSE provenienti dai macelli e che porta avanti un programma di riconversione sovvenzionato dallo Stato al 100 per cento.

Progetti del genere contribuiscono notevolmente a migliorare il comportamento degli allevatori. In effetti le carcasse degli animali vengono sotterrate o eliminate illegalmente sempre più di rado. Inoltre il ricorso a tale servizio fa sì che le carcasse provenienti dalle macellazioni rese necessarie in caso di forte diminuzione del prezzo della carne non finiscano più nella catena alimentare.

Le circostanze eccezionali della crisi provocata dalla TSE hanno indotto la Commissione europea ad approvare varie misure di aiuto allo scopo di ridurre i rischi per i consumatori e l'ambiente e attenuare al tempo stesso l'impatto finanziario nel settore delle carni e nei servizi di eliminazione delle car-

casse. Tali misure vengono applicate solo per un periodo limitato, poichè a lungo termine va rispettato il principio secondo il quale «chi inquina paga», come disposto dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE.

Di recente, vari Stati membri hanno chiesto alla Commissione di esaminare delle misure per evitare distorsioni nella concorrenza conseguenti a tali forme di aiuto. Molti Stati membri hanno segnalato le gravi distorsioni della situazione attuale, in cui i macelli o gli allevatori di alcuni Stati membri o di alcune regioni ricevono assistenza per la distruzione dei residui della macellazione e dei capi morti e per i *test* relativi alla TSE mentre altri non ricevono alcun indennizzo per tali spese.

Anche il Consiglio Agricoltura ha discusso la questione in molte occasioni. La Direzione generale Agricoltura ha pertanto effettuato un'indagine presso gli Stati membri per raccogliere le informazioni pertinenti. Gli Stati membri sono stati anche invitati a partecipare ad un gruppo di lavoro sulle «Condizioni di concorrenza in agricoltura» dove si è discusso in merito al pericolo di distorsioni nella concorrenza a seguito di tali regimi di aiuto.

Sulla base di queste informazioni, la Commissione sta ora redigendo degli orientamenti comunitari sulla futura politica della Commissione riguardo agli aiuti di Stato per i *test* TSE, i capi morti e la distruzione dei residui della macellazione. Tali orientamenti entreranno presumibilmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

In passato la Commissione europea non ha ricevuto quasi nessuna notifica di concessione, da parte degli Stati membri, di aiuti destinati a coprire i costi della raccolta e dello smaltimento dei capi morti in aziende

di allevamento. Per evitare che le carcasse siano smaltite illegalmente, provocando gravi rischi sanitari, gli aiuti di Stato saranno ammessi unicamente per i capi morti a livello di azienda. In particolare, gli Stati membri potranno concedere aiuti di Stato fino al 100 per cento dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e fino al 75 per cento dei costi di distruzione (deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo). Sarà autorizzato un aiuto pari al 100 per cento dei costi della distruzione, quando tale aiuto è finanziato mediante tasse o contributi provenienti dal settore carni. Al fine di consentire agli Stati membri di adattare i regimi finanziari esistenti, è previsto un periodo transitorio di un anno, durante il quale saranno autorizzati aiuti nella misura del 100 per cento.

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario attribuire delega al Governo affinché siano disposti i necessari aiuti di Stato per il superamento della crisi.

All'articolo 1 del presente disegno di legge è attribuita delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e verifica delle autorità preposte, un decreto legislativo in conformità

agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i *test* TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli 2002/C 324/02 e al regolamento CE n. 999/2001, per il riconoscimento di indennizzi ai proprietari di bestiame colpito da encefalopatie spongiformi (TSE) per coprire i costi relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei capi morti.

Con l'articolo 2 è stabilita l'entità degli aiuti per la raccolta, trasporto e smaltimento dei capi di bestiame morti.

L'articolo 3 indica la decorrenza, l'articolo 4 prevede l'esistenza dei *test* per TSE, all'articolo 5 sono previste le autorizzazioni per aiuti di Stato.

L'articolo 6 disciplina la gestione degli aiuti e l'articolo 7 la scelta del produttore dei servizi di smaltimento.

L'articolo 8 riguarda le misure di conservazione dei capi morti e l'articolo 9 l'indennizzo ai proprietari. Si segnala, in proposito, che, con riferimento alla TSE, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che «i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali abbattuti o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere *a*) e *c*), del presente articolo».

DISEGNO DI LEGGE

—.

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e verifica delle autorità preposte, un decreto legislativo in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i *test* TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli 2002/C 324/02 e al regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, per il riconoscimento di indennizzi ai proprietari di bestiame colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) per coprire i costi relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei capi morti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I provvedimenti di sostegno disposti dal citato decreto legislativo sono notificati alla Commissione europea ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i *test* TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli 2002/C 324/02.

Art. 2.

(Aiuti per la raccolta, trasporto e smaltimento dei capi di bestiame morti)

1. Sono concessi aiuti di Stato, fino al 31 dicembre 2003, nella misura massima del

100 per cento dei costi di rimozione (ossia di raccolta e trasporto) e di distruzione (ossia di deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo) dei capi morti.

2. In alternativa, possono essere concessi aiuti fino ad un importo equivalente a titolo di contributo per i premi assicurativi pagati dai produttori e stipulati per la copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, qualora non siano rispettati gli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono concessi aiuti di Stato nella misura massima del 100 per cento dei costi di rimozione dei capi morti che devono essere smaltiti e del 75 per cento dei costi di distruzione delle carcasse in conformità al disposto degli orientamenti comunitari di cui all'articolo 1.

2. In alternativa a quanto disposto dal comma 1 sono concessi aiuti fino ad un importo equivalente a titolo di contributo ai premi pagati dai produttori per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, qualora siano rispettati gli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

3. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, sono concessi aiuti di Stato nella misura massima del 100 per cento dei costi di rimozione e distruzione delle carcasse ove l'aiuto è finanziato mediante tasse ovvero contributi obbligatori destinati al finanziamento della distruzione di tali carcasse, purchè tali tasse o contributi siano imposti direttamente e limitati al settore delle carni.

Art. 4.

(Test TSE)

1. Gli aiuti di Stato di cui agli articoli precedenti sono concessi ove esista l'obbligo di eseguire *test* TSE sui capi morti in questione.

Art. 5.

(Autorizzazione agli aiuti di Stato)

1. L'autorizzazione di siffatti aiuti di stato è, in ogni caso, subordinata all'esistenza di un programma coerente di sorveglianza e di garanzia dello smaltimento in condizioni di sicurezza di tutti i capi morti. Gli aiuti di Stato per i capi morti sono concessi soltanto ai produttori. Non sono erogati aiuti a favore di operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione.

Art. 6.

(Gestione aiuti)

1. L'aiuto può essere versato a soggetti economici operanti a valle della produzione, che forniscono servizi connessi alla rimozione o distruzione dei capi morti, purchè sia idoneamente dimostrato che l'importo dell'aiuto di Stato è trasferito integralmente al produttore.

Art. 7.

(Libera scelta del produttore di tali servizi)

1. Qualora il produttore non possa scegliere liberamente il prestatore di tali servizi, e a meno che sia dimostrato che, data la natura di un determinato servizio o la base giuridica su cui si fonda la fornitura del suddetto servizio, esiste un unico prestatore, tale prestatore deve essere scelto e remunerato secondo i principi di mercato, in modo

non discriminatorio, ricorrendo se necessario a procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, e comunque garantendo un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonchè il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Art. 8.

*(Capi morti connessi a misure
di conservazione)*

1. Qualora i capi morti siano direttamente connessi a misure di conservazione, ad esempio qualora sia consentito alimentare uccelli necrofagi di specie protette o minacciate con capi morti conformemente alle norme comunitarie, occorre che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per garantire che continuino ad essere rispettati gli obiettivi di conservazione.

Art. 9.

(Indennizzo ai proprietari)

1. Per ordine dell'autorità pubblica, per gli animali abbattuti a causa di malattia, l'indennizzo al produttore continuerà ad essere esaminato ed autorizzato sulla base degli orientamenti agricoli.

